

Atto Rep. n. 344

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

- * -

OGGETTO: S.P. n. 1 Direttissima delle Valli di Lanzo. Sistemazioni intersezioni varie. (C.I.G. 70796697AC)

C.U.P. J77H16000430003

Importo netto: € 98.582,61

Impresa aggiudicataria: SIRAMVIN S.R.L. - VIA VENARIA N. 69/A - 10093 COLLEGNO (TO)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno 15 del mese di Marzo alle ore 16,25 in Torino, nella sede degli Uffici della Città metropolitana di Torino, C.so Inghilterra 7;

Avanti a me, Mario Spoto, Segretario Generale della Città metropolitana di Torino, sono personalmente comparsi i sottoindicati signori della cui identità personale mi dichiaro certo, i quali, avendone i requisiti di legge, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni :

a) Ing. Matteo Tizzani nato a Torino il 18.12.1972, C.F. TZZMTT72T18L219Q, Dirigente del Servizio Viabilità 3 il quale, in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto della Città metropolitana, approvato dalla Conferenza metropolitana in data 14.04.2015 ,interviene in qualità di Legale Rappresentante della Città metropolitana di Torino, codice fiscale 01907990012, che nel prosieguo del presente atto verrà denominata per brevità "Città metropolitana";

b) Sig.ra Elena Ravotto nata a Torino il 06.02.1970, C.F.

RVTLNE70B46L219W, la quale interviene in qualità di Amministratore Delegato del soggetto aggiudicatario SIRAMVIN S.R.L. C.F. 08374420019 che nel prosieguo del presente atto, verrà denominato per brevità "Appaltatore";

I QUALI PREMETTONO

- che con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture della Città Metropolitana di Torino n. 595 - 34884 in data 30.12.2016 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo per i lavori inerenti la “S.P. n. 1 Direttissima delle Valli di Lanzo. Sistemazioni intersezioni varie.” per un importo complessivo di euro 151.115,20 di cui euro 120.000,00 per lavori in appalto.

In tale importo è compresa la somma di euro 2.127,76 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

-che con medesimo decreto si è preso atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Matteo Tizzani, Dirigente del Servizio Viabilità 3, che ha provveduto alle verifiche di competenza, ivi comprese quelle attinenti alla validazione del progetto ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010 (atto di validazione in data 19.12.2016);

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 3 n.122 – 6626 del 11.05.2017 è stato autorizzato l'appalto mediante esperimento di procedura aperta, con il metodo delle offerte segrete, con il criterio del massimo ribasso, con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell' art. 97 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 tra imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (lavorazioni riconducibili in prevalenza alla OG3):

- che nella stessa determinazione è stato inoltre indicato che, ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione, sarà richiesto all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il costo della mano d'opera per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categorie, assunti dall'Amministrazione come indici minimi di riferimento del costo del lavoro, nonché sulla base delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, come da Circolare prot. n. 169868/2013, fasc. 7/2013/C class 06.13 del 10 ottobre 2013;
- che la gara è stata esperita il 13.07.2017, come risulta dal relativo verbale in pari data, depositato agli atti;
- che con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni n. 128 - 31454 del 22.11.2017 si è preso atto dell'esperimento della procedura aperta per l'appalto di cui all'oggetto e che l'offerta presentata dall'operatore economico SIRAMVIN S.R.L. con sede in Via Venaria n. 69/A - 10093 Collegno (TO), C.F. 08374420019, con il proposto ribasso del 18,17% è risultata essere in sede di gara la più vantaggiosa per l'Amministrazione;
- che con la stessa determinazione sono state approvate le operazioni di gara e si è preso atto che a carico del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni e del Responsabile Unico del Procedimento non esistono nei confronti dell'operatore economico SIRAMVIN S.R.L. con sede in Via Venaria n. 69/A - 10093 Collegno (TO), C.F. 08374420019, cause di

astensione di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. 621/2013;

-che con determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 3 n. 456 – 32012 del 29.12.2017, l'appalto è stato aggiudicato all'operatore economico SIRAMVIN S.R.L. con sede in Via Venaria n. 69/A - 10093 Collegno (TO), C.F. 08374420019, qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni, come risulta dalla documentazione agli atti della Città metropolitana, il quale ha offerto il ribasso del 18,17% determinando l'importo dei lavori in euro 98.582,61, comprensivo degli oneri della sicurezza previsti in euro 2.127,76 e non soggetti a ribasso di gara;

- che l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 00A0712617 emessa in data 05.03.2018, dalla Groupama Assicurazioni (Agenzia n. N527 Assicurazioni Poeta Antonello e Katia S.) per euro 8.957,00= (cauzione ridotta del 50% in quanto trattasi di impresa in possesso di certificazione UNI ENI ISO 9001-2015) ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 comma 1 ultima parte e dell'art. 93 c. 7 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50;

- che ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., per il presente contratto non è richiesta la documentazione in materia di antimafia;

- che il certificato DURC, depositato agli atti, è stato richiesto on line in data 26.02.2018 ed è risultato regolare con scadenza validità il 26.06.2018;

- che l'Appaltatore ha effettuato in data 02/11/2017 la comunicazione circa la propria composizione societaria prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 11/5/1991 n. 187;

- che l'Appaltatore, come sopra rappresentato, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 187 sopra citato, qualora intervengano variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto già comunicato;
- che si è proceduto in data 26.01.2018 ad effettuare la pubblicità prevista dall'art. 98 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50;
- che i lavori di cui trattasi sono stati finanziati come dettagliatamente descritto nella determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 3 n. 456 - 32012 del 29.12.2017;
- che con Determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 3 n. 69 - 6091 del 28.02.2018 è stato costituito l'Ufficio di Direzione Lavori, individuando come Direttore dei Lavori il Geom. Paolo Rapelli il quale ha reso l'attestazione circa l'assenza a proprio carico di cause di astensione di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. 621/2013 depositata in atti;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - Premesse -

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - Oggetto dell'appalto -

La Città metropolitana, come sopra rappresentata, affida a SIRAMVIN S.R.L. i lavori relativi a "S.P. n. 1 Direttissima delle Valli di Lanzo. Sistemazioni intersezioni varie."

ART. 3 - Corrispettivo dell'appalto -

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore è di euro 98.582,61, comprensivo degli oneri derivanti dal piano di sicurezza e coordinamento previsti in euro 2.127,76 e non soggetti a ribasso di gara.

Per il presente contratto non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art.1664 del codice civile.

In materia di pagamento diretto del subappaltatore si richiama l'applicabilità dei disposti dell'art 105 comma 13 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50.

I pagamenti avverranno nei termini massimi consentiti dalla normativa vigente al momento della stipulazione del presente atto e saranno effettuati mediante mandati a valere sul Tesoriere della Città metropolitana Unicredit spa - Via Bellezia n. 2 - 10122 Torino.

Per il presente appalto è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50.

I pagamenti effettuati saranno liberatori per la Città metropolitana con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217, per l'applicabilità della quale l'appaltatore ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata in atti.

Le parti danno altresì atto che il contratto verrà immediatamente risolto, qualora le transazioni finanziarie non dovessero essere eseguite con le modalità di cui alla sopracitata normativa.

Ai sensi dell'art. 1 ter del D.L. 19.06.2015 n. 78, convertito con

modificazioni dalla legge 06.08.2015 n. 125, il presente contratto viene perfezionato in regime di “esercizio provvisorio”.

ART. 4 - Obblighi dell'appaltatore -

All'appalto si applicano le disposizioni del capitolato generale d'appalto che qui si intendono espressamente richiamate a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'appalto è regolato altresì dalle condizioni tutte dell'elenco prezzi e del capitolato speciale d'appalto, di cui per espressa volontà delle parti e con il mio consenso è omessa la lettura, approvati ed allegati contraddistinti con i numeri 04 e 06, al Decreto del Consigliere delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture della Città Metropolitana di Torino n. 595 - 34884 del 30.12.2016 ed allegati al presente atto sotto le lettere A) e B) a costituirne parte integrante e sostanziale.

L'appalto è regolato altresì dalle condizioni tutte della Relazione Generale , del piano di sicurezza e coordinamento e di tutti gli elaborati progettuali, approvati ed allegati contraddistinti con i numeri da 0 a 3, 5, da 7 a 14 al Decreto del Consigliere delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture della Città Metropolitana di Torino n. 595 - 34884 del 30.12.2016.

L'appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti:

- a) termini di esecuzione e penali;
- b) programma di esecuzione delle attività;
- c) sospensioni o ripresa dei lavori;
- d) oneri a carico dell'appaltatore;
- e) contabilizzazione dei lavori a misura e/o a corpo;

- f) liquidazione dei corrispettivi;
- g) controlli ;
- h) specifiche modalità e termini di collaudo;
- i) modalità di soluzione delle controversie;

L'appalto è regolato inoltre dalle condizioni tutte del piano operativo di sicurezza.

L'appaltatore dichiara di ben conoscere rispettare ed accettare il contenuto di cui ai citati elaborati, sottoscritti dal medesimo per integrale accettazione e depositati agli atti della Città metropolitana, quando non materialmente allegati al presente contratto, che qui si intendono espressamente richiamati come parte integrante e sostanziale dello stesso.

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, nell'accettare l'appalto, dichiara espressamente di attenersi per i lavori da eseguire, alla esatta osservanza di tutti gli atti ed elaborati sopracitati.

L'Appaltatore è obbligato infine all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle norme vigenti in materia di assunzioni obbligatorie (L. 12.03.1999 n. 68).

ART. 5 - Garanzie -

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, ha costituito ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e di quanto disposto dal capitolato speciale d'appalto, un'apposita polizza di assicurazione per danni di esecuzione comprensiva di responsabilità civile verso terzi.

ART.6 - Domicilio dell'appaltatore

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio presso la sede dell'Ufficio Direzione dei

Lavori del competente servizio della Città Metropolitana, C.so Inghilterra n. 7, Torino.

ART. 7 - Divieto di cessione del contratto -

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50.

Sono fatte salve le disposizioni dell'art 106 del medesimo D.Lgs. 50/2016

ART. 8 - Subappalto –

Per quanto attiene al subappalto si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia e a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 293-12088 del 30.03.2010 espressamente richiamata dal bando di gara relativo all'appalto dei lavori in oggetto.

Art. 9 - Recesso -

Le parti danno atto, che la Città metropolitana, esperita la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/90, potrà recedere dal presente contratto qualora l'appaltatore, in corso di esecuzione contrattuale, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. da 80 a 85 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50.

Resta inteso che nel caso di recesso per le predette motivazioni, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Le parti concordano altresì di fare integralmente rinvio, per analogia, ai disposti di cui all'art. 108 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50.

ART. 10 - Spese contrattuali -

Le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti da quest'atto e suoi eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti,

sono a carico dell'appaltatore.

Per il presente atto l'imposta di bollo è assolta ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642 Allegato A) Tariffa Parte Prima art. 1, punto 1, 1bis-1, n. 4.

ART. 11 - Registrazione -

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa, trattandosi di contratto soggetto ad I.V.A.

ART. 12 - Controversie

Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni di cui agli artt. 205 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 nonchè quant'altro disposto in materia dal capitolato speciale d'appalto.

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Torino.

ART. 13 - Trattamento dati personali -

Si da infine atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il presente atto, in alcun modo in contrasto con l'ordinamento giuridico, è redatto in modalità elettronica ed é stato da me Segretario Generale letto ai componenti, personalmente identificati già nelle premesse i quali lo approvano e lo sottoscrivono mediante acquisizione digitale della sottoscrizione

Gli allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale sono denominati A) Elenco prezzi unitari e B) capitolato speciale d'appalto

Per l'Appaltatore: Elena Ravotto (f.to digitalmente)

Per l'Amministrazione: Matteo Tizzani (f.to digitalmente)

Il Segretario Generale: Mario Spoto (f.to digitalmente)